

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
(dott.ssa Alessandra Del Corvo)

Proc. Pen. N. 955/2016 R.G.N.R. n. 10614/2017

Udienza: 10 novembre 2017

Il sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi, difensore di fiducia di BLUEBELL PARTNERS costituitasi parte civile come in atti nel procedimento penale indicato in epigrafe, per il tramite del suo rappresentante legale Giuseppe Bivona

espone

Si insiste per l'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 12 maggio 2017 in esecuzione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano dott. Livio Cristofano il 21 aprile 2017, nei confronti di PROFUMO, Alessandro e VIOLA e SALVADORI Paolo.

Si segnala sin da subito come fatto nuovo che dal prospetto depositato da MPS in CONSOB il 24 ottobre 2017 risulta che “pende, invece, innanzi la Procura della Repubblica di Milano, nella fase della conclusione delle indagini preliminari, un altro collegato procedimento penale nei confronti dei (soli) dottori Profumo e Viola per un'ipotesi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.) in relazione a mancate informazioni in ipotesi rilevanti per dirimere la questione della contabilizzazione delle operazioni Santorini ed Alexandria. Tale procedimento è, ovviamente, pendente anche nei confronti di BMPS per il conseguente illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/01” (Allegato 1). E' pacifico che la sussistenza di elementi tali da indurre la Procura della Repubblica ad aprire un

fascicolo con la contestazione dell'ostacolo alla vigilanza nei confronti degli indagati, rappresenta un importante sviluppo di cui occorre tener conto.

È un fatto già pacificamente accertato che non può essere messo in discussione che (1) MPS dal 2012 al 2015 ha contabilizzato miliardi di derivati eseguiti con Deutsche Bank e Nomura come Titoli di Stato; (2) tutti i bilanci e tutte le relazioni intermedie del Monte dei Paschi di Siena ("MPS") dal 2012 al 30 giugno 2015 ed i prospetti degli aumenti di capitale del 2014 e 2015 sono pertanto risultati non conformi ovvero falsi.

Gli ex amministratori Profumo (Presidente) e Viola (Amministratore Delegato e Direttore Generale) hanno pervicacemente rappresentato il falso nei bilanci e nei prospetti continuando a contabilizzare i derivati (cinque miliardi) eseguiti con Deutsche Bank e Nomura come titoli di Stato fino alla semestrale al 30 giugno 2015, nonostante avessero la piena consapevolezza che le operazioni erano derivati in quanto la circostanza *inter alia* era stata (1) segnalata dagli ispettori della Banca d'Italia nel verbale ispettivo dell'aprile 2012; (2) era stata pacificamente ammessa dalle banche estere con cui aveva eseguito le operazioni nel luglio e nell'ottobre 2013; (3) risultava da una sentenza del Tribunale del Riesame di Siena del luglio 2013; (4) era stata accertata dall'autorità di controllo tedesca Bafin nel febbraio 2014; (5) era stata segnalata dalla Banca Centrale Europea nell'ottobre 2014.

I signori Profumo, Viola e Salvadori avevano pure ricevuto a partire dal 2013 numerosi esposti e segnalazioni estremamente precise e fattuali anche per mezzo degli interventi nelle assemblee dei soci ad aprile e dicembre 2013, aprile 2014 e 2015 da parte dell'ing. Giuseppe Bivona il quale per tutta risposta nel marzo 2014 veniva citato in giudizio (con Viola proponente, Profumo promuovente) per diffamazione per sostenuto che MPS, sotto la guida dei signori Profumo e Viola, contabilizzava miliardi di derivati come Titoli di Stato, un fatto oggi pacificamente

accertato dalla Procura della Repubblica di Milano (16 Febbraio 2016), dalla CONSOB (11 Novembre 2015) e persino da MPS (16 dicembre 2015).

Ma i signori Profumo e Viola ben sapevano di falsificare il bilancio contabilizzando miliardi di derivati come titoli di Stato soprattutto perché la natura delle operazioni in questione in quanto derivati era espressamente rappresentata nei contratti in cui la parola derivati nelle sue varie declinazioni compariva ‘appena’ quattrocento quarantasette volte. Ne’ del resto può dubitarsi che un banchiere del calibro del dott. Profumo oppure l’ex Amministratore Delegato Viola che ha ricevuto emolumenti dal 2012 al 2016 in media di circa due milioni di euro l’anno, non fossero in grado di leggere un contratto e riconoscere la differenza tra un titolo di Stato ed un derivato.

La ‘pistola fumante’ - invero sarebbe più appropriato parlare di ‘arsenale fumante’ alla luce delle evidenze monumentali prodotte¹ - sta nel fatto che i signori Profumo e Viola nelle Note Integrative dei bilanci hanno espressamente dichiarato il falso per nascondere il falso contabile. Ed infatti nelle note integrative del Bilancio 2012 e 2013 gli amministratori hanno espressamente ‘spiegato’ di aver contabilizzato le operazioni in questione come un’operazione di pronti contro termine su titoli di Stato e non come derivati di tipo Credit Default Swap perché, *inter alias*, “*in assenza di default della Repubblica Italiana, la transazione verrebbe regolata come un normale Pronti Contro Termine e, quindi, con la consegna dei titoli a fronte del pagamento di un corrispettivo di cassa mentre nel caso di un Credit Default Swap non si ha mai lo*

1

cft. memoria prodotta da codesta difesa: Ing. Giuseppe Bivona, TRIBUNALE DI MILANO Procedimento n. 955/2016 R.G.N.R. Udienza Preliminare del 5 luglio 2017, MONTE DEI PASCHI DI SIENA Procedimento contro gli indagati PROFUMO Alessandro - VIOLA Fabrizio – SALVADORI Poalo, 5 luglio 2017 (la “Memoria Bivona”)

s cambio di titoli”².

Ebbene, come si può agevolmente verificare dai contratti depositati in questo procedimento, questa affermazione (un atto commissivo volitivo) era semplicemente falsa in quanto nei contratti dell’Operazione Deutsche Bank era stata addirittura inserita una clausola che, in assenza di *default* della Repubblica Italiana, escludeva *per tabulas* qualunque “*consegna dei titoli*”.

In pratica quello che i signori Profumo e Viola hanno fatto è stato: (1) hanno inserito come allegato ai bilanci alcune tabelle ‘*pro-forma*’ in cui hanno ‘spiegato’ come sarebbero cambiato il conto economico e lo stato patrimoniale se MPS avesse contabilizzato le operazioni in questione come derivati e nel farlo hanno violato le istruzioni delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia e CONSOB) le quali avevano espressamente disposto (Circolare N. 6 dell’8 marzo 2013) che le operazioni fossero contabilizzate come derivati ove fossero derivati (come è stato accertato dalla Procura della Repubblica e dalla CONSOB) e (2) hanno dato informazioni false per ‘spiegare’ il perché le operazioni non erano derivati (hanno detto il falso per nascondere il falso).

I signori Profumo e Viola hanno tratto riconoscibili vantaggi dal mantenimento dell’errata contabilizzazione delle Operazioni Deutsche Bank e Nomura:

(i) se i signori Profumo e Viola avessero ammesso che la banca contabilizzava miliardi di derivati come Titoli di Stato, MPS avrebbe dovuto essere commissariata ai sensi dell’art 70, comma 1 lett a) e b) del TUB per gravi irregolarità nell’amministrazione e gravi violazioni normative con questo il dott. Viola avrebbe perso un incarico lautamente retribuito ed il dott. Profumo

avrebbe perso un incarico indubbiamente prestigioso di presidente della Banca. Il commissariamento avrebbe rappresentato uno 'stigma' ed avrebbe significato l'insuccesso del loro operato;

(ii) posto che *“non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate”*, evitando l'ammissione (quantunque fosse stata tardivamente riconosciuta) degli errori contabili ed il conseguente commissariamento, i signori Profumo e Viola hanno inteso lasciare impregiudicata la loro capacità di ricoprire funzioni apicali in altre banche (e difatti il dott. Viola, una volta allontanato da MPS, nel dicembre 2016 ha potuto assumere indisturbato la carica di Amministratore Delegato della Banca Popolare di Vicenza poi fallita);

(iii) grazie al mantenimento della falsa contabilizzazione delle Operazioni DB e Nomura, i signori Profumo e Viola poterono avviare (2012) e concludere (2013) la procedura per l'ottenimento degli Aiuti di Stato (c.d. 'Monti Bond') secondo un regime attuativo a cui MPS non avrebbe potuto altrimenti avere accesso favorevole per l'azionista di controllo (Fondazione MPS) compiacendo quegli interessi della politica da cui avrebbero ricavato altri prestigiosi e ben remunerati incarichi (basta ricordare che nonostante fosse stato già oggetto della richiesta di rinvio a giudizio coattiva, il dott. Profumo nel maggio 2017 è stato nominato Amministratore delegato della partecipata pubblica Leonardo Spa (ex Finmeccanica) dal Ministro dell'Economia e delle Finanze);

(iv) il dott. Viola ha percepito emolumenti (2012-2016) per **dodici milioni e duecentomila euro**, mediamente poco meno di due milioni e mezzo l'anno (la

banca nello stesso periodo registrava perdite per circa dodici miliardi e ottocento milioni e distruggeva una capitalizzazione di borsa di circa dieci miliardi): se il dott. Viola avesse svelato il reale stato dei conti di salute di MPS (emerso poi con chiarezza dopo il suo allontanamento nel dicembre 2016 quando le quotazioni di MPS sono state sospese ed è stato avviato il procedimento di nazionalizzazione), il dott. Viola avrebbe smesso di percepire i suoi faraonici (ed immeritati) compensi;

(v) come accertato dalla CONSOB, il dott. Profumo aveva fatto “*operazioni simili*” quando era Amministratore Delegato di Unicredit. Pertanto se il dott. Profumo avesse ammesso l’errata contabilizzazione delle Operazioni DB e Nomura, poteva essere chiamato a rispondere delle operazioni che lui stesso aveva fatto quando era Amministratore delegato di Unicredit;

(vi) se davvero i signori Profumo e Viola inizialmente non si fossero accorti degli errori contabili, avrebbero poi avuto interesse a nasconderli onde non compromettere la propria reputazione agli occhi del mercato.

Dal falso in bilancio discende anche il più grave delitto della manipolazione informative posto che MPS ha varato gli aumenti di capitale nel 2014 (cinque miliardi) e 2015 (tre miliardi) – inutile a dirsi, andati integralmente in fumo – sulla base di prospetti risultati falsi in quanto richiama la ‘correttezza’ di bilanci che erano falsi.

Invero, se solo gli investitori, tra cui Bluebell Partners, avesse saputo che BMPS contabilizzava miliardi di titoli di Stato (BTP) mai acquistati ed invece ometteva di contabilizzare miliardi di derivati nascosti ad arte, non avrebbe **mai** investito in azioni della banca anche per ragioni diverse ed ulteriori rispetto al mero effetto (per quanto dirompente)) dell’errata contabilizzazione sulla rappresentazione economica,

patrimoniale e finanziaria di BMPS, di capitale e di rischio (VAR) della banca. Infatti, gli investitori avrebbero realizzato che:

(i) MPS aveva una propensione al rischio che ben può definirsi temeraria, se si considera che ha “scommesso” l’intero capitale dei soci in due gigantesche speculazioni di *trading* su derivati, la cui dimensione era tale da mettere ‘in ginocchio’ la banca: nel 2012 il rischio ⁽³⁾ effettivo (tenuto nascosto ai soci ed al mercato) assunto da MPS con la singola operazione Nomura era da solo pari ad **una volta e mezzo** il rischio assunto dal Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero la principale e più solida banca italiana per tutta la sua attività di *trading*. Se si aggiunge anche l’operazione con Deutsche Bank, il rischio di queste due operazioni era da solo pari a **due volte e mezzo** il rischio di tutta l’attività di *trading* dell’intero Gruppo Intesa Sanpaolo ⁽⁴⁾ la quale, dal canto suo, aveva

3

() La misura del rischio è data dal c.d. *Value at Risk* o “VAR”. In estrema sintesi, il VAR è un indicatore del rischio dell’attività di negoziazione (*trading*) effettuata dalla banca e misura quale è la perdita massima che la banca potrebbe subire, all’interno di un certa soglia di probabilità, in un singolo giorno. Per una più dettagliata descrizione del VAR, si veda la relazione dei proff. Tasca e Corielli dell’11 gennaio 2017 già prodotta da codesta difesa

4

() IntesaSanpaolo (2012): VAR pari a euro 82 milioni; *Tier 1 Ratio* pari a 12,1% (fonte: Bilancio IntesaSanpaolo 2012, alla data odierna reperibile all’indirizzo

<http://www.group.intesaspaolo.com/script/sir0/si09/contentData/view/content-ref?id=CNT-04-0000000119E6A>).

una solidità patrimoniale (Tier 1 Ratio ⁽⁵⁾) **una volta e mezzo** quella di BMPS. Si trattava di una gestione folle e scriteriata da parte degli amministratori.

(ii) i sistemi di controllo interno e la funzione *internal audit* non avevano rilevato la differenza tra un titolo di Stato (BTP) e un derivato (“*Credit Default Swap*”), il che avrebbe indotto a mettere in dubbio l’affidabilità, nel suo complesso, della banca;

(iii) gli amministratori responsabili delle Informazioni Finanziarie su cui gli investitori avevano basato le decisioni di investimento avevano sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci bilanci **falsi** e avevano proposto ai soci di sottoscrivere aumenti di capitale (euro 5 miliardi nel 2014, euro tre miliardi nel 2015) – il cui valore si è azzerato – sulla base di **prospetti né corretti né veritieri** ⁽⁶⁾.

5

(5) Prima degli standard Basilea III, la misura più restrittiva del capitale regolamentare era il c.d. “*Core Tier 1 Ratio*” ovvero la componente di ‘migliore qualità’ del capitale regolamentare - che include capitale azionario, riserve di bilancio effettivamente disponibili per assorbire perdite ed utili non distribuiti – rapportato all’attivo medio ponderato (Risk Weighted Assets).

Dopo l’entrata in vigore degli standard di Basilea III (ossia dal 2014), la nozione di Core Tier 1 Ratio è stata sostituita dalla nozione sostanzialmente equivalente data dal c.d. Common Equity Tier 1 (CET1). Il “*Core Tier 1 capital*” e il CET1 sono fondamentali indicatori riportati dalla banche che consentono al mercato di valutare quanto una banca è solida ovvero di quanto capitale dispone per assorbire perdite inaspettate nel regolare corso dell’operatività bancaria.

6

(6) La mancata correttezza delle informazioni fornite al mercato non ha riguardato solo la mancata contabilizzazione di miliardi di derivati e l’iscrizione di investimenti in Titoli di Stato mai effettuati, ma anche il comparto dei crediti: ad esempio dopo la sostituzione del convenuto Sig. Profumo avvenuta nel settembre 2015 e del convenuto Sig. Viola avvenuta nel settembre 2016, BMPS ha contabilizzato sul bilancio al 31 dicembre 2016 e sulla semestrale al 30 giugno 2017 rettifiche nette di valore su crediti ed attività finanziarie per circa complessivi Euro 9,2 miliardi contro rettifiche sul bilancio al 31 dicembre 2015 ed al 30 giugno 2015 di soli Euro 2,7 miliardi. In pratica dopo l’uscita dei signori Profumo e Viola sono emerse rettifiche di valore per **oltre nove miliardi di Euro** che con tutta evidenza non erano state contabilizzate sotto la guida dei precedenti amministratori (*sic!*) (*fonte*: BMPS, Bilancio 2016; Comunicato Stampa per i risultati BMPS al 30

Quale investitore razionale, se solo avesse saputo tutto questo avrebbe mai potuto comprare una singola azione di MPS, una banca destinata al fallimento in quanto incapace di governare i rischi, a meno di essere salvata dall'intervento dello Stato (7)?

Ed esattamente per questa ragione non può trovare alcun accoglimento la posizione espressa dagli indagati Profumo e Viola nella memoria difensiva del 23 settembre 2017 secondo cui il danno risarcibile riguarda solo i soci che abbiano investito sulla base dei bilanci falsi (dal 2012 fino al 30 giugno 2016) ed abbiano disinvestito e non acquistato dopo il comunicato stampa emesso da MPS il 16 dicembre 2015 in cui la banca dava conto della conformità del Bilancio 2014 ed al 30 giugno 2015. Infatti il suddetto comunicato stampa era del tutto sprovvisto di significatività posto che nulla diceva sui bilanci precedenti (2012 e 2013 di cui quest'ultimo è stato il bilancio annuale di riferimento per l'aumento di capitale eseguito nel 2014) e nulla diceva sulla non conformità dei bilanci precedenti in relazione alla seconda delle due operazioni falsamente contabilizzate (ovvero quella con Deutsche Bank), *“confermando la validità delle scelte contabili effettuate in occasione del restatement del 2012 e negli esercizi successive”* ed ancora una volta affermava che *“la Banca ha ritenuto la contabilizzazione separata delle diverse componenti della transazione*

giugno 2017, reperibile sul sito <http://www.mps.it>).

7

(7) A seguito dell'emanazione in data 27 luglio 2017 dei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") relativi a *“Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto- legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15”* ed a *“Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15”*, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 in data 28 luglio 2017, il 10 agosto 2017 BMPS ha effettuato (a) un aumento di capitale per un importo pari a Euro 4.472.909.844,60 per effetto della conversione in azioni ordinarie di strumenti di capitale esistenti e (b) un aumento di capitale per un controvalore pari a Euro 3.854.215.456,30 con emissione di nuove azioni sottoscritte dal MEF.

idonea a rappresentare correttamente le finalità economiche sottostanti, i flussi di cassa e i rischi connessi” (MPS, Comunicato Stampa del 16 dicembre 2015).

Del resto se una banca emettesse un comunicato per informare il mercato di aver falsificato tutti i bilanci e tutti i prospetti, è del tutto pacifico che il prezzo delle azioni crollerebbe. A conferma della totale irrilevanza del comunicato del 16 dicembre 2015 come punto di riferimento indicato dagli indagati Profumo e Viola (e non ce ne domanderemo il ‘perché’), basti dire che il prezzo dell’azione di MPS ha aperto il giorno 17 dicembre 2015 praticamente invariato (addirittura leggermente in rialzo) rispetto al prezzo di chiusura il giorno 16 dicembre 2015 (il comunicato è stato emesso dopo la chiusura del mercato alle dieci di sera) con questo **confermando l’assenza di significatività per il mercato di una comunicazione idonea ancora una volta a nascondere la verità ed ingannare.**

Qualunque investitore che ha acquistato o sottoscritto azioni di MPS sulla base di bilanci (dal 2012 al 30 giugno 2015, redatti sotto la responsabilità dei signori Profumo e Viola) e dei prospetti degli aumenti di capitale 2014 e 2015 ed ha subito una perdita, vanta un danno risarcibile immediato e diretto nei confronti degli amministratori e della banca in quanto responsabile per gli atti dei propri amministratori. Lo stesso principio, a ben vedere, è codificato dall’art. 2049 cod. civ., ai sensi del quale, come noto, *“i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”*.

Infine, come ricordato nella **Memoria Bivona** depositata da codesta difesa, la Procura di Milano nello (svogliato) provvedimento adottato, sembrerebbe non aver tratto le necessarie conclusioni perfettamente inquadrare nella consulenza del proff. Tasca e Corielli su impulso della Procura Generale in merito all’effetto delle false rappresentazioni contabili e la richiesta di Aiuti di Stato (Monti Bond) risultata per

questo attivata sulla base di rappresentazioni false. Si riporta rilevantissima sintesi in ordine agli aspetti peculiari della vicenda secondo cui, in capo ai vertici (attuali e passati) – e, per converso in punto di vigilanza e controllo – parrebbero configurarsi le ipotesi di reato di cui gli art. 316 ter e/o 640 e/o 640 bis c.p. in ordine al finanziamento fruito attraverso i c.d. Monti Bond attraverso la capziosa contabilizzazione delle operazioni economico finanziarie del Gruppo finalizzate ad ottenere l'erogazione dei predetti Bond (e non v'è chi non veda come una reale rappresentazione avrebbe determinato in capo allo Stato una diversa scelta sullo strumento da utilizzare per “salvare” il terzo Istituto bancario nazionale).

Innanzitutto si rileva che “La condotta descritta dall'art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore. Nella valutazione della fattispecie concreta è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l'artificio di cui all'art. 640 c.p. e se da esso sia poi derivata l'induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione” (Cassazione penale sez. II 19 ottobre 2012 n. 46064).

Per cui il reato di cui all'art. 316 ter c.p., che sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, si distingue da quello di cui all'art. 640 bis c.p., che punisce la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore che è invece presente nel secondo. Tale induzione può anche desumersi dal falso documentale, allorché, peraltro, lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità (si v. in ogni caso sul punto Cassazione penale sez. II 16 giugno 2006 n. 31201 che nella fattispecie del caso ha ritenuto integrato il reato di cui

all'art. 640 bis c.p. è stato ritenuto, essendosi accertato che la produzione di documenti falsi, finalizzati a ottenere la corresponsione di aiuti comunitari, era stata il risultato di una complessa serie di falsificazioni "a monte").

Sotto altro profilo si rileva che “Le somme provenienti da un pubblico finanziamento continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate; è pertanto configurabile il reato di truffa ex art. 640 bis c.p. nell'ipotesi in cui siano stati usati artifici e raggiri per conseguire un ingiusto profitto in relazione ai finanziamenti stessi.” (si v. Cassazione penale sez. III 27 novembre 2012 n. 5150).

CHIEDE

COMUNQUE che l'Ecc.mo Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Milano provveda a disporre ex articolo 412, comma primo, cod. pen., con decreto motivato l'

AVOCAZIONE

delle indagini preliminari per il fatto che il Pubblico Ministero non ha esercitato e non esercita l'azione penale contro PROFUMO, VIOLA E SALVADORI con riferimento al delitto previsto e punito ex articolo

640 bis

codice penale, avendo essi richiesto ed ottenuto

AIUTI DI STATO

(anche per i famosi MONTI BOND) nonostante la totale ed assoluta inesistenza del diritto a poter richiedere ed ottenere detti Aiuti di Stato, visto e valutato specificamente quanto segue:

A) già con la consulenza di parte, disposta dalla Procura Generale e fatta svolgere dai CTU TASCA e CORIELLI in data 10 gennaio 2017, era ampiamente risultato in maniera espressa che la Banca MPS amministrata e diretta dai predetti imputati, non avrebbe mai potuto chiedere detti Aiuti di Stato poichè, dopo la TOTALE ELIMINAZIONE DAL BILANCIO ATTIVO DELLA BANCA DEI FAMOSI 5

MILIARDI (2 miliardi Santorini e 3 miliardi Alexandria), il bilancio si trovava senza alcun patrimonio ed in deficit, oltre ad avere PROFILI DI RISCHIO totalmente incompatibili con detti Aiuti di Stato;

B) inoltre la crisi ed il grave deficit nel quale versava, e versa ancora oggi, la Banca MPS, non erano derivati da MOTIVI ESOGENI alla Banca (ad esempio, CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA internazionale aut similia), ma invece da MOTIVI ENDOGENI alla Banca stessa, e cioè da macroscopiche responsabilità degli amministratori vecchi e nuovi per

MALA GESTIO (SIC!)

quale era stata individuata per aver comprato Banca Antonveneta pagandola almeno il TRIPLO del suo valore, ed anche per una ERRATA e COLPOSA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO CREDITI (per quasi 50 miliardi di euro!!!), concessi a chi non aveva alcuna possibilità di ripagare tali finanziamenti, con la conseguenza di dover contabilizzare tali crediti, finanziamenti, mutui ecc. quali

CREDITI DETERIORATI (NPL)

elementi di fatto questi che, oltre a risultare in maniera esplicita e PER ISCRITTO dalla citata Consulenza di Parte della Procura Generale (già depositata in atti!!), è risultata confermata anche ESPRESSAMENTE, sempre per iscritto, dalla ordinanza in data 21 aprile 2017 emessa dal GUP Dott. Cristofano, che ebbe ad accogliere la nostra richiesta di OPPOSIZIONE ALLA ARCHIVIAZIONE che era stata INCREDIBILMENTE formulata dalla Procura di Milano a favore di Profumo, Viola e Salvadori.

Il tutto, come più volte argomentato dalla difesa di parte civile ammessa nel processo e come già richiesto specificamente dalle dette parti civili anche con la memoria al GUP Dr.ssa Del Corvo in data 21 settembre 2017, memoria depositata in copia anche alla Procura della Repubblica di Milano, MA RIMASTA A TUTT'OGGI (quasi incredibilmente) senza alcun esito e senza alcun esercizio della azione penale per detto grave delitto ex articolo 640 bis cod. penale.

Tutto ciò quando (invece che la concessione di detti Aiuti di Stato) avrebbe comportato la dichiarazione di insolvenza e di AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, oltre alla incapacità della Banca MPS a far fronte ai propri doveri, mentre ebbe a comportare persino la conseguenza che la Comunità Europea e la BCE furono tratte in inganno con false rappresentazioni e manipolazione del mercato, quale ebbe a verificarsi, inoltre, anche con l'eventuale ed assai probabile concorso della Banca di Italia e della CONSOB che avrebbero dovuto vigilare, intervenire e verificare tutto quanto sopra, quale invece si è verificato con ENORME ED ANCOR PIU' GRAVE DANNO PER LA BANCA MPS E PER GLI AZIONISTI (E PER GLI OBBLIGAZIONISTI ecc.) della stessa Banca.

Confidando in un SOLLECITO ACCOGLIMENTO DELLA FORMALE ISTANZA IN OGGETTO, si porgono distinti ossequi.

Salvis juribus

Allegato 1 - MPS - Prospetto Depositato 24 ottobre 2017 (*abstract*)

Siena - Milano, 6 novembre 2017

(Avv. Paolo Emilio Falaschi)


Il sottoscritto Avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena, con studio in Siena, via della Sapienza n°29, con il presente atto provvede a

DELEGARE

il Dott. Cosimo Zanzarella, iscritto quale praticante avvocato presso il proprio studio legale, a depositare la presente memoria per la udeinza del 10 novembre 2017.

Siena - Milano, 6 novembre 2017

(Avv. Paolo Emilio Falaschi)



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Sede legale: Siena, Piazza Salimbeni n. 3

Iscritta al n. 5274 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 1030.6

Capogruppo del "Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena"

Capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 15.692.799.350,97

Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena, codice fiscale e partiva IVA n. 00884060526

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 24 ottobre 2017 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 24 ottobre 2017, protocollo n. 0119730/17.

L'adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente (Siena, Piazza Salimbeni n. 3), nonché sul sito *internet* dell'Emittente www.gruppomps.it.

(a2) Rischi derivanti dal procedimento per false comunicazioni sociali e manipolazione di mercato a carico di alcuni ex esponenti della Banca

Si evidenzia che in data 12 maggio 2017 è stato richiesto il rinvio a giudizio degli esponenti Alessandro Profumo, Viola Fabrizio e Salvadori Paolo (i primi due non più in carica) nell'ambito di un nuovo procedimento penale innanzi al Tribunale di Milano in cui vengono loro ascritti i reati di false comunicazioni sociali (art. 2622 del Codice Civile) in relazione alla contabilizzazione delle operazioni "Santorini" ed "Alexandria" con riferimento ai bilanci, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali della Banca dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 e con riferimento alla relazione semestrale al 30 giugno 2015 nonché di manipolazione del mercato (art. 185 del TUF) in relazione ai comunicati diffusi al pubblico riguardo l'approvazione dei bilanci e delle situazioni patrimoniali sopra indicati.

In relazione a questo procedimento, dove la Banca viene individuata come persona offesa, si è tenuta la prima udienza in data 5 luglio 2017, nel corso della quale alcune centinaia di persone fisiche e alcune associazioni di categoria hanno chiesto di costituirsi parti civili. Il GUP ha rinviato il processo al 29 settembre 2017, per la delibazione delle richieste, nonché per la riunione al procedimento pendente nei confronti di BMPS, quale ente imputato ai sensi del D. Lgs. 231/01 per gli stessi fatti oggi in contestazione ai dottori Profumo, Viola e Salvadori. All'udienza del 29 settembre 2017, sono state ammesse n. 304 parti civili delle n. 337 che ne avevano fatto richiesta. Le restanti sono state escluse per vizi formali. Alla medesima udienza il procedimento pendente nei confronti della Banca, quale responsabile amministrativo, è stato riunito a quello pendente nei confronti delle persone fisiche. Il Giudice ha, quindi, ammesso la citazione della Banca quale responsabile civile, rinviando alle udienze del 10 novembre 2017 e del 24 novembre 2017 per consentire l'effettuazione delle relative notifiche.

Pende, invece, innanzi la Procura della Repubblica di Milano, nella fase della conclusione delle indagini preliminari, un altro collegato procedimento penale nei confronti dei (soli) dottori Profumo e Viola per un'ipotesi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.) in relazione a mancate informazioni in ipotesi rilevanti per dirimere la questione della contabilizzazione delle operazioni Santorini ed Alexandria. Tale procedimento è, ovviamente, pendente anche nei confronti di BMPS per il conseguente illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/01.

In relazione ai rischi di cui ai punti a1) e a2) che precedono gli investitori devono considerare che, alla Data del Documento di Registrazione, non è dato conoscere un puntuale dato patrimoniale relativo al totale delle pretese risarcitorie e quindi agli oneri economici che la Banca dovrà sostenere, in quanto molte delle richieste delle parti civili non sono quantificate e si dovrà attendere per tale quantificazione gli sviluppi dei processi. Inoltre, sussiste il rischio che qualora la Banca e/o altre società del Gruppo ovvero loro esponenti (anche cessati) venissero condannati in seguito all'accertata violazione di previsioni aventi una rilevanza penale, tale circostanza possa avere degli impatti dal punto di vista reputazionale per la Banca e/o per il Gruppo, nonché comportare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo 4.1.36 che segue).

(a3) Rischi derivanti dai procedimenti sanzionatori

A tali eventi possono essere altresì ricondotti alcuni procedimenti sanzionatori avviati dalle Autorità di Vigilanza principalmente nei confronti del *management* in carica all'epoca dei fatti (in relazione ai quali, in caso di irrogazione di sanzioni, la Banca è solidalmente responsabile e non ha alcuna certezza di poter recuperare quanto corrisposto in virtù di tale obbligo all'esito dell'esperimento delle azioni di regresso), nonché nei confronti della Banca anche *ex art. 187-quinquies* del TUF, oltreché alcune azioni legali promosse nei confronti della Banca da parte di associazioni di consumatori e investitori individuali che hanno sottoscritto strumenti finanziari nel contesto delle emissioni azionarie effettuate dalla Banca. Per maggiori informazioni in merito a tali procedimenti sanzionatori si rinvia al sottoparagrafo (b) che segue nonché ai Paragrafi 20.7.1.2 e 20.7.1.3 che seguono.